PROROGA DELLE NORME TRANSITORIE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI NOMINATIVI PER I LAVORATORI AGRICOLI, DI CUI ALL'ART. 18 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICHE, NELLA LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83, E LA VIGILANZA NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 5

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e' sostituito con i seguenti: "Qualora nella circoscrizione di ogni sezione di collocamento il numero dei braccianti agricoli iscritti e' inferiore a cento il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, sentita la commissione provinciale provvede alla costituzione di comprensori raggruppanti piu' comuni, in base a criteri di vicinanza e facile comunicazione. Nell'ambito del comprensorio la commissione provinciale presceglie il comune nel quale sara' istituita la commissione locale che avra' giurisdizione su tutti i comuni del comprensorio".

Versione in vigore dal 24 agosto 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'art. 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo
Estremi	Decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-norme-transitorie-per-la-compilazione-degli-elenchi/art-5/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it